

Bruxelles, 13 febbraio 2026
(OR. en)

6272/26

CLIMA 61
ENV 120
AGRI 112
FORETS 19
ENER 66
IND 111
COMPET 181
DELECT 28

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 553 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 3.2.2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 553 final.

All.: C(2026) 553 final



Bruxelles, 3.2.2026
C(2026) 553 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.2.2026

**che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo le metodologie di certificazione per le attività
di assorbimento permanente del carbonio**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'Unione europea si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 mediante, innanzitutto, una riduzione urgente, ambiziosa e duratura delle emissioni di gas a effetto serra, accompagnata da assorbimenti di carbonio per far fronte alle emissioni residue. Il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti¹ ha creato un quadro volontario per la certificazione di queste attività. Stabilendo i criteri di qualità dell'Unione e definendo processi di monitoraggio e comunicazione, il regolamento mira a razionalizzare i processi di certificazione. In tal modo saranno agevolati gli investimenti in tecnologie innovative di assorbimento del carbonio e in soluzioni sostenibili per la carboniocoltura, affrontando nel contempo l'ecologismo di facciata e contribuendo all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione.

Per attuare il regolamento (UE) 2024/3012 e rendere operativi i criteri di qualità dell'Unione, occorre stabilire metodologie di certificazione su misura per un'ampia gamma di attività di assorbimento del carbonio. Il presente atto delegato introduce le metodologie per le attività di assorbimento del carbonio mediante la cattura diretta dall'atmosfera con stoccaggio del carbonio (*Direct Air Capture with Carbon Storage*, DACCS), la cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio (*Biogenic Emissions Capture with Carbon storage*, BioCCS) e l'assorbimento del carbonio tramite biochar (*Biochar Carbon Removal*, BCR).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In linea con l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3012 e con il paragrafo 4 della convenzione d'intesa sugli atti delegati allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea², nel corso della preparazione del presente atto delegato sono state effettuate opportune consultazioni. I membri del gruppo di esperti della Commissione sull'assorbimento del carbonio sono stati interpellati nelle riunioni del 25 ottobre 2023, 17 aprile 2024, 21 ottobre 2024, 26 marzo 2025, 10 luglio 2025 e 10 novembre 2025. Dopo la presentazione del progetto di atto delegato gli esperti hanno anche avuto la possibilità di presentare osservazioni scritte sul testo, di cui si è tenuto debitamente conto.

I documenti relativi a suddette riunioni sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. In sede di elaborazione dell'atto delegato sono state prese in considerazione le osservazioni formulate dal gruppo di esperti.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal 17 luglio al 22 settembre 2025 per raccogliere osservazioni. Durante questo periodo sono pervenute 143 osservazioni, tra cui 6 da autorità pubbliche, 58 da imprese/società, 22 da organizzazioni non governative, 2 da organizzazioni ambientaliste, 34 da associazioni di imprese, 2 da sindacati e 7 da istituti accademici/di ricerca. I riscontri relativi al progetto di atto delegato ricevuti durante la consultazione pubblica aperta erano della stessa natura e comprendevano

¹ GU L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj>).

² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

argomentazioni e informazioni simili a quelle presentate nelle discussioni approfondite svoltesi durante le riunioni del gruppo di esperti sugli assorbimenti di carbonio. Di conseguenza, nel progetto sono stati inseriti chiarimenti per tenere conto delle osservazioni pertinenti e migliorare la qualità del testo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare detto regolamento stabilendo metodologie di certificazione per le varie attività di assorbimento del carbonio.

Nelle metodologie di certificazione devono trovare riscontro in particolare i punti seguenti dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/3012:

- (a) tipo di attività e descrizione delle pratiche e dei processi interessati, compresi il periodo di attività e il periodo di monitoraggio corrispondenti;
- (b) norme per l'identificazione di tutti i pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;
- (c) norme per il calcolo del livello di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
- (d) norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
- (e) norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra associati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);
- (f) norme per l'aggiornamento dei livelli di riferimento normalizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 9;
- (g) norme atte a tener conto, in modo conservativo, delle incertezze nella quantificazione degli assorbimenti permanenti del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 12;
- (h) norme relative al monitoraggio e norme relative all'attenuazione degli eventuali rischi identificati di rilascio del carbonio stoccato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);
- (i) norme relative ai meccanismi di responsabilità appropriati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 4, comprese norme riguardanti il rischio di fallimento del meccanismo di responsabilità pertinente;
- (j) norme per attuare le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5;
- (k) norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.2.2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/3012 istituisce un quadro volontario di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel contesto dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici², in particolare il conseguimento collettivo, entro il 2050, dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³. A tal fine, il regolamento (UE) 2024/3012 stabilisce criteri di qualità per le attività di assorbimento del carbonio per quanto riguarda la quantificazione, l'addizionalità, lo stoccaggio, la responsabilità e la sostenibilità. È necessario stabilire le metodologie di certificazione in base alle quali i gestori di attività di assorbimento permanente del carbonio svolte nell'Unione possono dimostrare la conformità di tali attività ai criteri di qualità, e in base alle quali gli assorbimenti di carbonio generati da tali attività possono essere ammissibili alla certificazione in virtù del quadro dell'Unione.
- (2) In base all'esame delle metodologie esistenti di certificazione degli assorbimenti permanenti di carbonio effettuato dalla Commissione e ai successivi lavori svolti dal gruppo di esperti sugli assorbimenti di carbonio sono stati individuati tre tipi di attività di assorbimento permanente del carbonio per le quali le conoscenze scientifiche e la maturità tecnologica consentono di elaborare metodologie di certificazione a norma del regolamento (UE) 2024/3012 che garantiscono una quantificazione solida e

¹ GU L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj>.

² Accordo adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato con decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1841/oj>).

³ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

trasparente del beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio, ossia la cattura diretta dall'atmosfera con stoccaggio del carbonio (DACCS), la cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio (BioCCS) e l'assorbimento del carbonio tramite biochar (BCR).

- (3) È opportuno riesaminare periodicamente il presente regolamento, almeno ogni quattro anni, in tutti i suoi aspetti. Occorre tenere conto del progresso tecnologico e scientifico e dell'innovazione, in particolare dei miglioramenti nel monitoraggio, nella comunicazione e nella verifica, per quanto riguarda le attività DACCS, BioCCS e BCR e altre attività di assorbimento permanente del carbonio. È inoltre necessario prendere in considerazione gli sviluppi della legislazione dell'Unione come, tra gli altri, il riesame delle prescrizioni in materia di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Al fine di rispecchiare l'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, devono essere organizzati eventi di condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche in cui raccogliere anche riscontri.
- (4) Attualmente le attività DACCS, BioCCS e BCR si trovano in una situazione di fallimento del mercato, vale a dire che apportano benefici in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, che sono per lo più associati a costi, ma non generano entrate per i loro gestori, il che si traduce in un deficit di finanziamento⁵. I gestori che catturano e stoccano CO₂ biogenico o atmosferico non riescono a ottenere quote o riduzioni dei loro obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Ai gestori delle attività DACCS, BioCCS e BCR pertanto attualmente mancano motivi economici per investire. Tale deficit di finanziamento può essere superato grazie al sostegno pubblico e con le entrate generate dalla vendita di unità certificate o da una possibile combinazione dei due meccanismi di finanziamento⁷. È pertanto opportuno fissare il livello di riferimento normalizzato a zero CO₂ equivalente, poiché è altamente rappresentativo delle attuali prestazioni standard di pratiche e processi comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali, tecnologiche e normative analoghe. Pertanto, conformemente alle norme in materia di addizionalità in caso di utilizzo di un livello di riferimento normalizzato di cui al regolamento (UE) 2024/3012, tali attività sono considerate addizionali.
- (5) Per assicurare la permanenza dello stoccaggio di CO₂, le attività DACCS e BioCCS dovrebbero stoccare il CO₂ in siti di stoccaggio geologico autorizzati a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ che forniscono un

⁴ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

⁵ Cfr. decisione della Commissione del 2 luglio 2024, relativa all'aiuto di Stato SA.107009 (2024/N) – Svezia – asta per la cattura e lo stoccaggio di CO₂ biogenico, punti 29 e seguenti (C(2024) 4582 final).

⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

⁷ Cfr. decisione della Commissione del 2 luglio 2024, relativa all'aiuto di Stato SA.107009 (2024/N) – Svezia – asta per la cattura e lo stoccaggio di CO₂ biogenico, punto 179 (C(2024) 4582 final).

⁸ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj>).

quadro di attribuzione delle responsabilità in caso di fuoriuscite di CO₂. Le attività DACCS e BioCCS dovrebbero poter utilizzare un'infrastruttura di trasporto condivisa e spedire CO₂ a diversi siti di stoccaggio che stoccano CO₂ da diverse fonti.

- (6) Le attività BCR producono una frazione quantificabile di biochar stabile che dovrebbe stoccare carbonio per almeno diversi secoli e che può pertanto generare unità di assorbimento permanente del carbonio. La produzione e l'uso del biochar dovrebbero essere monitorati fino al momento in cui è applicato al suolo o incorporato in prodotti per gli usi consentiti dalla metodologia BCR. Nei casi in cui il biochar è applicato al suolo senza supervisione diretta, i gestori dovrebbero concedere l'accesso al sito per almeno un anno dopo l'applicazione, in modo che sia possibile verificare l'efficacia del BCR in linea con le condizioni per lo stoccaggio permanente del carbonio. Considerando il basso rischio di inversione della frazione di biochar che è stata identificata come stabile e l'uso di un fattore di cautela nella quantificazione della frazione permanente del biochar, non dovrebbe essere necessario proseguire le attività di monitoraggio dopo che è stato dimostrato che il biochar è stato applicato al terreno o incorporato in un prodotto.
- (7) Per non disincentivare la cattura di CO₂, i requisiti di sostenibilità per la biomassa applicati alle attività di BioCCS non dovrebbero essere più severi di quelli applicabili alla biomassa negli impianti di bioenergia che non catturano CO₂. È opportuno ricordare che, in caso di sostegno pubblico fornito dagli Stati membri, i gestori devono rispettare il principio dell'uso a cascata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, come attuato dagli Stati membri.
- (8) Per preservare gli ecosistemi, la biodiversità e i pozzi naturali di assorbimento del carbonio, le attività BioCCS e BCR non dovrebbero creare una domanda insostenibile di materie prime da biomassa; dovrebbero invece essere condotte conformemente al principio dell'uso a cascata della biomassa e si dovrebbe prevedere una comunicazione trasparente in merito al tipo di biomassa consumata nell'attività.
- (9) Le attività BioCCS il cui scopo principale è produrre calore o energia elettrica dalla combustione di biomassa dovrebbero dimostrare che la capacità di consumo di biomassa dell'impianto non ha subito un incremento superiore alla quantità necessaria a fornire energia per la cattura delle emissioni di CO₂ biogenico.
- (10) Le attività BCR nelle quali il biochar costituisce il prodotto principale dell'attività, rappresentando almeno il 50 % dell'energia totale erogata dai coprodotti, possono utilizzare, per la produzione di biochar, esclusivamente materie prime provenienti da rifiuti o residui quali definiti all'articolo 2, punti 23) e 43), della direttiva (UE) 2018/2001.
- (11) Se l'aumento del consumo di biomassa necessario per fornire calore o energia elettrica in loco utilizzati per le attività DACCS o BioCCS, o per la produzione di biochar in attività BCR, è limitato ai rifiuti e alla biomassa residua o rispetta il principio dell'uso a cascata della biomassa e non comporta una deviazione dagli usi della biomassa esistenti né una maggiore pressione sul suolo, non si prevede che tale aumento sia accompagnato da significative emissioni associate a cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni (ILUC). Attualmente le quantità di calore o energia elettrica in loco, forniti tramite il consumo di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere non sono significative ed è improbabile che la situazione cambi sotto l'effetto incentivante del regolamento (UE) 2024/3012. Pertanto non si prevede che le emissioni associate all'ILUC influiranno in modo

significativo sulla quantificazione del beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio per le attività DACCS, BioCCS e BCR.

- (12) Al fine di migliorare la trasparenza e riconoscere le migliori pratiche nell'approvvigionamento delle materie prime da biomassa, i gestori delle attività DACCS, BioCCS e BCR dovrebbero comunicare quali materie prime da biomassa sono consumate nelle loro attività. Nel contesto dell'esame delle metodologie di certificazione e ai fini di eventuali modifiche, tali informazioni dovrebbero confluire nella valutazione del modo in cui le attività di assorbimento permanente del carbonio potrebbero incidere sugli ecosistemi, sulla disponibilità di materie prime per altri settori e sul rischio che le materie prime siano ottenute superando la disponibilità locale.
- (13) Per preservare la salute del suolo, è importante ricordare che il biochar prodotto mediante attività BCR deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e alla direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "CO₂ atmosferico": CO₂ distribuito uniformemente nell'atmosfera libera a temperatura dell'aria ambiente, la cui concentrazione di CO₂ non è influenzata dalle fonti puntiformi locali ma può variare per effetto di fonti regionali di emissioni antropogeniche e naturali;
- (2) "biochar": materiale carbonioso prodotto mediante trattamento termico della biomassa o di combustibili da biomassa;

⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

¹⁰ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj>).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>).

¹² Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>).

¹³ Direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo) (GU L, 2025/2360, 26.11.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2360/oj>).

- (3) "attività di assorbimento del carbonio tramite biochar" o "attività BCR" (*Biochar Carbon Removal*): attività che comporta la produzione di biochar e il suo stoccaggio permanente tramite applicazione al suolo o incorporazione in materiali;
- (4) "attività di cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio" o "attività BioCCS" (*Biogenic emissions Capture with Carbon Storage*): attività che comporta un processo di cattura del CO₂ biogenico, seguito da trasporto e stoccaggio permanente tramite iniezione in un sito di stoccaggio geologico provvisto di un'autorizzazione valida a norma dell'articolo 8 della direttiva 2009/31/CE;
- (5) "CO₂ biogenico": CO₂ prodotto da una fonte di biomassa, biocarburante, bioliquido o carburante da biomassa mediante un processo chimico che agisce sugli atomi di carbonio ivi presenti, incluse combustione, ossidazione, digestione anaerobica e fermentazione;
- (6) "attività di cattura diretta dall'atmosfera con stoccaggio del carbonio" o "attività DACCS" (*Direct Air Capture with Carbon Storage*): attività che comporta un processo di cattura del CO₂ atmosferico presente nell'aria ambiente, seguito da trasporto e stoccaggio permanente tramite iniezione in un sito di stoccaggio geologico provvisto di un'autorizzazione valida a norma dell'articolo 8 della direttiva 2009/31/CE.

Articolo 2

Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di cattura diretta dall'atmosfera con stoccaggio del carbonio

1. L'attività DACCS deve essere conforme alle prescrizioni seguenti:
 - (a) i criteri di ammissibilità di cui al punto 1.1.1 dell'allegato;
 - (b) i periodi di attività e monitoraggio di cui ai punti 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell'allegato;
 - (c) le norme per l'individuazione dei pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui al punto 2.1.1 dell'allegato;
 - (d) le norme per il calcolo del livello di riferimento di cui al punto 2.1.2 dell'allegato;
 - (e) le norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui al punto 2.1.3 dell'allegato;
 - (f) le norme per il calcolo dei gas a effetto serra associati di cui al punto 2.1.4 dell'allegato;
 - (g) le norme relative allo stoccaggio a lungo termine e alla responsabilità di cui al punto 3.1 dell'allegato;
 - (h) le norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui al punto 4.1 dell'allegato;
 - (i) le norme relative agli obblighi di monitoraggio e presentazione di relazioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato.
2. Il gestore di un'attività DACCS garantisce che l'impianto di cattura del CO₂ è situato nell'Unione.

Articolo 3

Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio

1. L'attività BioCCS deve essere conforme alle prescrizioni seguenti:
 - (a) i criteri di ammissibilità di cui al punto 1.1.1 dell'allegato;
 - (b) i periodi di attività e monitoraggio di cui al punto 1.2.1 dell'allegato;
 - (c) le norme per l'individuazione dei pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui al punto 2.1.1 dell'allegato;
 - (d) le norme per il calcolo del livello di riferimento di cui al punto 2.1.2 dell'allegato;
 - (e) le norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui al punto 2.1.3 dell'allegato;
 - (f) le norme per il calcolo dei gas a effetto serra associati di cui al punto 2.1.4 dell'allegato;
 - (g) le norme relative allo stoccaggio a lungo termine e alla responsabilità di cui al punto 3.1 dell'allegato;
 - (h) le norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui al punto 4.1 dell'allegato;
 - (i) le norme relative agli obblighi di monitoraggio e presentazione di relazioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato.
2. Il CO₂ biogenico catturato in un'attività BioCCS è generato come sottoprodotto dei processi di produzione di beni, energia e servizi e non genera CO₂ biogenico da biomassa, biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa esclusivamente a fini di cattura e stoccaggio.
3. Il gestore di un'attività BioCCS garantisce che l'impianto di cattura del CO₂ è situato nell'Unione.

Articolo 4

Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di assorbimento del carbonio tramite biochar

1. L'attività BCR deve essere conforme alle prescrizioni seguenti:
 - (a) i criteri di ammissibilità di cui al punto 1.1.2 dell'allegato;
 - (b) i periodi di attività e monitoraggio di cui al punto 1.2.2 dell'allegato;
 - (c) le norme per l'individuazione dei pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui al punto 2.2.1 dell'allegato;
 - (d) le norme per il calcolo del livello di riferimento di cui al punto 2.2.2 dell'allegato;
 - (e) le norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui al punto 2.2.3 dell'allegato;
 - (f) le norme per il calcolo dei gas a effetto serra associati di cui al punto 2.2.4 dell'allegato;

- (g) le norme relative allo stoccaggio a lungo termine e alla responsabilità di cui al punto 3.2 dell'allegato;
 - (h) le norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui al punto 4.1 dell'allegato;
 - (i) le norme relative agli obblighi di monitoraggio e presentazione di relazioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato.
2. Relativamente a un'attività BCR è garantito che l'impianto che produce biochar e lo stoccaggio del biochar sono situati nell'Unione.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3.2.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN